

COMUNE DI VILLALVERNIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO MICRO-NIDO COMUNALE "MARTA CIMENTO" - PERIODO SETTEMBRE 2023-14 agosto 2024. CIG [Z853C54EE0](#)

AREA FINANZIARIA

DETERMINA N. 74 DEL 29.08.2023

VISTI:

lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATA:

la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii, approvato con delibera C.C. n. 2 del 20.03.2023;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione .C.C. N. 11 del 17/07/2023 di approvazione convenzione con l'Unione Montana Valli Borbera e Spinti ai sensi art. 30 del D.LGS 267/2000 con attribuzione alla medesima delle funzioni di stazione appaltante ;

Richiamata la determina n. 70 del 08/08/2023 ad oggetto:" Determinazione a contrarre servizio micro nido comunale Cuc Unione Montana valli Borbera e Spinti;"

Richiamata la determina n. 72 del 29/08/2023 di revoca affidamento alla Cuc Unione Montana di di Vignole Borbera ;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua

scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Affidamento servizio micro nido comunale
- Importo del contratto: Euro 77.500,00 + Iva;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare

le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi necessari, è necessario procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

PRECISATO che:

- , con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola ;

Premesso che:

- il 31/7/2023 e' scaduto il contratto in essere con la Cooperativa L'Isola che c'e', con sede a Tortona, di affidamento del servizio educativo ;

Richiamata la determinazione n. 70 del 22/08/2018 con la quale è stata affidata tramite gara alla Coop.L'Isola che c'e', il servizio educativo micro nido comunale Marta Cimento di Villalvernia per il triennio 2018/2021;

Richiamata la determina n. 81 del 10/08/2022 di rinnovo servizio educativo alla Coop. L'isola che c,e';

Richiamata la determinazione n. 91 del 10.08.2022 di rinnovo servizio educativo periodo settembre-luglio 2023;

Visto il relativo capitolato speciale d'appalto;

Attesa la necessità di garantire la continuità e soprattutto assicurare la qualità del servizio, reso dalla Coop. Isola che c'e', in attesa di poter espletare l'affidamento tramite gara;

Vista la richiesta presentata dalla Coop. L' Isola che c'e, che intende manifestare il proprio interesse per prorogare la convenzione in atto come da Capitolato art. 1 comma 3, in attesa che l'amministrazione possa indire regolare gara di affidamento;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto del servizio , considerati i tempi ristretti; ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 e del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, alla Coop. Isola che c'e' con sede in Tortona, al fine di garantire l'ottima qualità del servizio unitamente al contenimento dei costi e tenendo conto della soddisfazione dell'utenza, in attesa di procedere all'espletamento di gara tramite Mepa;

Dato atto che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Atteso che la Coop.L'Isola che c'e':

- è di provata esperienza, professionalità e serietà nel settore;
- l'utenza ha espresso più volte soddisfazione per il servizio offerto dalla ditta in questione;
- ha svolto, da anni, con soddisfazione di quest'Amministrazione e dell'utenza, il servizio educativo micro nido;
- ha fornito un ottimo servizio utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, il capitolato speciale d'appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato;
- considerato opportuno e conveniente, per le motivazioni addotte, conferire l'appalto del servizio in attesa di indire regolare gara, alla Cooperativa L'Isola che c'e' di Tortona;

Visto il relativo capitolato speciale d'appalto, che con la presente si intende integralmente richiamato;

Dato atto che l'importo contrattuale è previsto in complessive € 77.500,00 oltre e IVA al 5% (importo mensile e' variabile a seconda delle presenze dei bambini) periodo settembre 2023 - 14 agosto 2024;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

1. Di affidare, alla Coop. L'Isola che c'è', con sede a Tortona Via Trento n. 28- P.IVA 02075290060, il servizio educativo micro nido comunale Marta Cimento di Villalvernia, periodo settembre 2023-14 agosto 2024, alle condizioni di cui al capitolato d'appalto in allegato;

2) Di dare atto che l'importo contrattuale è previsto in complessive € 77.500,00 oltre IVA al 5% per un totale di Euro 81.375,00, variabile a seconda delle presenze mensili dei bambini, periodo settembre 2023-14 agosto 2024 e che la relativa spesa trova imputazione al seguenti interventi di spesa in parte Bilancio 2023 e parte Bilancio 2024;

Bilancio 2023 Intervento 11010302 – Euro 28.000,00

Bilancio 2024 Intervento 11010302 – Euro 53.375,00

3.DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

4.DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

5.DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

6.DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

7.DI IMPEGNARE la spesa relativa al pagamento del contributo all'ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, che presenta adeguata disponibilità;

8.DI PRECISARE che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

9.DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

10.DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

11.DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

12. DI provvedere alla stipula del relativo contratto per scrittura provata, registrabile in caso d'uso ad avvenuta presentazione della documentazione richiesta e verifica della regolarità contributiva.

Villalvernia, 29/08/2023

IL SINDACO